

Edizione di lunedì 25 novembre 2013

EDITORIALI

[È il momento di fare marcia indietro](#)

di Giovanni Valcarenghi, Sergio Pellegrino

ADEMPIMENTI

[Black list sotto soglia fuori anche dallo spesometro](#)

di Fabio Garrini

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Transfer pricing: a rischi inferiori è legittimo che corrispondano anche margini inferiori](#)

di Fabio Landuzzi

CASI CONTROVERSI

[È davvero non deducibile la svalutazione degli immobili?](#)

di Giovanni Valcarenghi

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Riserve di rivalutazione e scissione: anno nuovo ripartizione nuova](#)

di Ennio Vial, Vita Pozzi

LAVORO E PREVIDENZA

[Diritto di accesso alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in sede ispettiva](#)

di Ernesto Russo, Guido Martinelli

FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**

EDITORIALI

È il momento di fare marcia indietro

di **Giovanni Valcarenghi, Sergio Pellegrino**

Con il rilascio giovedì scorso del [documento del Garante per la protezione dei dati personali](#) la **surreale vicenda del “nuovo” redditometro** si è arricchita dell'ennesimo capitolo.

Sono passati più di **3 anni** – per la precisione 1.274 giorni – dall'entrata in vigore del **D.L. 78/2010**, che ha riformulato la disciplina dell'accertamento sintetico (ma un decreto legge non si dovrebbe caratterizzare per provvedimenti da adottare in casi straordinari di necessità e urgenza?), sono stati spesi sicuramente parecchi soldi pubblici (sarebbe interessante da questo punto di vista sapere quanti e avere evidenza del lavoro svolto dalla SOSE) e il risultato è sotto gli occhi di tutti: un **fallimento sotto tutti i punti di vista**.

Innanzitutto ne esce danneggiata l'**immagine** dell'Amministrazione finanziaria: anni di annunci, prima “trionfali” e “minacciosi” nei confronti dei contribuenti, poi, man mano che si verificavano evidentemente le difficoltà, sempre più “timidi” e ipocritamente “rassicuranti”, hanno fatto **perdere ulteriore credibilità** al sistema.

Poi c'è un **problema di metodo**, con la sensazione che non vi sia chiarezza di intenti, ma si proceda “**per tentativi**”.

Ora, è ragionevole presumere che quando il legislatore emana disposizioni in materia di accertamento, il **ruolo dell'Amministrazione** a livello di “ispirazione” e “stesura” delle stesse sia fondamentale.

Ciononostante i **testi normativi** generalmente presentano un contenuto davvero minimale, limitandosi a fissare principi molto generali e demandando ai provvedimenti attuativi ed alla prassi dell'Agenzia il compito di dare un **vero “contenuto”**.

L'impressione però, come si è detto, è che questo “contenuto” non sia evidente in partenza neanche a chi dovrebbe elaborarlo, ma prenda forma, appunto “**per tentativi**”: la vicenda del **redditometro** ne è inconfutabile testimonianza, ma, per rimanere alla “cronaca”, anche **spesometro e comunicazioni dei beni ai soci e dei finanziamenti** confermano quest'idea.

Il documento del Garante indica come l'Agenzia abbia richiesto al Garante una “**verifica preliminare**” sul trattamento di dati personali effettuato ai fini dell'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, ma si può parlare di “verifica preliminare” al punto in cui siamo

arrivati della *telenovela* redditometro?

E la **domanda, banale**, è proprio questa: se era necessario l'ok del Garante, non si poteva chiederlo prima?

Leggere il documento del Garante, che ha **“denunciato” errori e approssimazioni “grotteschi”** nella costruzione del meccanismo del “nuovo” redditometro, ci ha fatto venire in mente la **relazione della Commissione Rey**, che, nel 2008, aveva demolito la credibilità degli **studi di settore**.

La lezione evidentemente non è stata recepita, ma il messaggio è lo stesso: **non si può basare sulla statistica**, appoggiandosi ora sulla Sose, ora sull'Istat, ora su entrambi, una seria azione di accertamento e contrasto all'evasione.

In **Anagrafe tributaria** vi sono **tante e tali informazioni** – ora più che mai grazie alla trasmissione dei dati relativi ai rapporti finanziari – da poter orientare i controlli in modo più efficace e fruttuoso per l'Erario (oltre che più serio).

Questo è evidente anche dall'analisi del Garante: la presenza di informazioni relative a scostamenti reddituali per i soli **dati certi e connessi ad elementi certi**, suggerisce l'esistenza di circa un milione e mezzo di posizioni “sospette”, a fronte di una capacità da parte dell'Agenzia di verificare non più di 40.000 posizioni l'anno.

Per recuperare credibilità l'unica strada è quindi quella di tornare ad una **lettura distinta del quarto e del quinto comma dell'art. 38 del D.P.R. 600/1973**, come doveva essere nello spirito “originario” del D.L. 78/2010: se gli Uffici fonderanno effettivamente la determinazione sintetica del reddito complessivo dei contribuenti **“sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta”** nessuno potrà ovviamente eccepire nulla e guadagnerà efficacia l'azione accertativa dell'Amministrazione.

I dati ci sono, in fondo ci vuole solo un po' di applicazione.

ADEMPIMENTI

Black list sotto soglia fuori anche dallo spesometro

di **Fabio Garrini**

Nei giorni scorsi, sulle pagine del presente quotidiano telematico (“[Spesometro: 11 perle di saggezza](#)” di Giovanni Valcarenghi e Francesco Zuech), si è dato conto delle [risposte alle domande frequenti](#) (cosiddette FAQ) pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate il **19 novembre 2013** in relazione alla presentazione della **comunicazione polivalente**. Indicazioni davvero tardive visto che , è bene rimarcarlo, pervenute dopo una settimana dalla scadenza dell’invio per i contribuenti mensili e a soli due giorni dalla scadenza per i soggetti con periodicità diverse (in particolare i trimestrali). Ritardo oltremodo grave in quanto le software house che predispongono i pacchetti compilativi necessitano evidentemente di qualche giorno per **aggiornare** sulla base delle nuove indicazioni gli **applicativi** che devono estrapolare i dati dalle contabilità.

Nel merito, oltre a chiarire che la scadenza non può formalmente considerarsi prorogata, ma piuttosto i canali sono aperti sino alla fine del prossimo mese di gennaio in applicazione del nuovo istituto della “**tolleranza fiscale**”, in tale documento sono presenti alcune indicazioni operative che dovranno essere osservare, se non per correggere gli invii già effettuati, quantomeno per gestire nel migliore modo possibile i prossimi (si ricordi infatti che nel corso del mese di aprile 2014 dovranno essere presentati gli speso metri per il 2013).

L’esonero per le black list sotto soglia

Una delle esclusioni oggettive, previste dal provvedimento dello scorso 2.8.2013, all’inserimento delle operazioni nello spesometro, è quella riguardante le operazioni intrattenute con operatori economici ubicati in **paesi a fiscalità privilegiata**: quando l’operazione è già stata oggetto di comunicazione mensile o trimestrale tramite il quadro BL – ma lo stesso deve dirsi anche per le operazioni già comunicate, sino a fine 2013, tramite l’apposito modello, che non potrà più essere utilizzato dal prossimo 1 gennaio – la medesima operazioni **non** deve essere evidenziata ulteriormente nel **quadro SE** (ossia il quadro che nello speso metro accoglie gli acquisti da non residenti). Questo per quanto riguarda la compilazione analitica, ma pare evidente che anche coloro che compilano lo spesometro con

modalità aggregata e già abbiamo comunicato le operazioni black list ogni mese / trimestre, parimenti non le debbano inserirle all'interno della comunicazione annuale.

Come noto, con un intervento recato dal del DL 16/12, dal 1.3.2012 per le operazioni con paesi a fiscalità privilegiata è stata introdotta una **soglia di rilevanza** che esclude la necessità di effettuare la comunicazione quando l'operazione è di importo ridotto: tale soglia è stata posta ad **€ 500**. Già da subito ci si era chiesti se tale esclusione dalla comunicazione black list avrebbe comportato la loro inclusione nello spesometro annuale. Si sarebbe trattato, evidentemente, di una anomalia visto che, se l'operazione è ritenuta non significativa per la comunicazione periodica, non sarebbe stato troppo ragionevole imporre l'inclusione in quella annuale.

Nelle risposte recentemente pubblicate l'Agenzia delle Entrate interviene sul punto e stabilisce quindi un **esonero generalizzato per le operazioni con controparte stabilita in un paese black list**, tanto dalla comunicazione periodica specifica, quanto dalla comunicazione annuale. Esonero legato al fatto che l'operazione sia di **importo inferiore ad € 500**.

A questo punto sorge un dubbio che riguarda le operazioni con soggetti ubicati in paesi a fiscalità ordinaria: per quale motivo occorre indicare nello spesometro un servizio ricevuto da uno statunitense dell'importo di € 200, mentre se lo stesso servizio per il medesimo importo avesse come prestatore uno svizzero non andrebbe indicato? Si arriva al paradosso di stabilire un monitoraggio **meno stringente per il paese a fiscalità privilegiata**. E' evidente come vi sia un cortocircuito nelle modalità di comunicazione delle operazioni con controparti estere, dove il sovrapporsi e l'intersecarsi di diversi adempimenti e relativi esoneri, porta a situazioni al limite del **paradosso**.

Il che porta a farsi una domanda: ma esiste davvero questa esigenza di monitorare nello spesometro le operazioni con controparti **non residenti (non black list)**? Lo spesometro è stato davvero introdotto con questo fine? La domanda sorge spontanea visto che si tratta delle operazioni più ingarbugliate da gestire. La conferma è data dal fatto che la maggior parte delle risposte FAQ pubblicate sono relative appunto alla gestione delle operazioni con soggetti non residenti.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Transfer pricing: a rischi inferiori è legittimo che corrispondano anche margini inferiori

di Fabio Landuzzi

La [sentenza n. 92 del 1 luglio 2013 della Commissione Tributaria di 1° Grado di Bolzano](#) ha giudicato **illegittimo l'avviso di accertamento** emesso nei confronti di una società italiana **in relazione alle cessioni di beni effettuate verso società controllate** commerciali estere **ad un prezzo inferiore** rispetto a quello praticato a **concessionari indipendenti**, in quanto **è stato dimostrato** che le **vendite verso le società del gruppo** presentavano **rischi sensibilmente inferiori** rispetto a quelle effettuate a soggetti terzi.

Il caso trattato nella sentenza in commento era stato originato da una contestazione sollevata dall'Amministrazione ad una società italiana di produzione per una presunta violazione dell'**articolo 110, comma 7, del Tuir**; erano stati infatti **rettificati in aumento i ricavi delle vendite** dei beni eseguite **nei confronti delle società commerciali del gruppo** operanti nei mercati esteri (Austria, Francia e Svizzera), eccependo che il margine tratto da tali operazioni infragruppo era inferiore rispetto al margine di profitto che la società applicava nelle cessioni verso società commerciali terze. Ai fini dell'accertamento in questione, **i verificatori avevano applicato il metodo del cd. "comparable uncontrolled price (CUP)"** (metodo del confronto di prezzo) il quale valuta **se l'ammontare addebitato per una cessione** di un bene materiale **verso una parte correlata è appropriato** facendo **riferimento** all'ammontare addebitato in una **transazione indipendente comparabile**.

Ebbene, i Giudici hanno accolto il ricorso della società nell'assunto che la **comparazione dei margini** effettuata dai verificatori fosse stata **eccessivamente asettica**; ovvero, essa non aveva tenuto conto, come dimostrato dalla società nel procedimento di contenzioso, che **il confronto di prezzo** – e quindi la comparazione dei margini di profitto delle vendite – **deve essere compiuto** avuto riguardo al **"medesimo stadio di commercializzazione"** dei beni il quale impone di tenere in adeguata considerazione il **modello di business della società**, le **caratteristiche dei canali distributivi** adottati e pertanto, in ultima analisi, delle **funzioni svolte** e dei **rischi assunti** dalla società nelle transazioni interessate. Di conseguenza, se le vendite verso soggetti terzi erano caratterizzate da rischi e funzioni diverse per la società italiana, viene meno la possibilità di compiere una acritica comparazione dei margini; e appunto **la società ha dimostrato** nel giudizio che **nelle vendite verso le controllate** essa **assumeva rischi di produzione, di magazzino, di credito, di cambio e di tasso di interesse** decisamente **inferiori** rispetto a quelli che contraddistinguevano le vendite ai soggetti terzi.

I principi affermati nella sentenza in commento corrispondono a quelli riconosciuti dalle **Linee Guida Ocse** in materia di **prezzi di trasferimento** riguardo ai punti cardine della **comparabilità delle operazioni**, ovvero:

- Le **caratteristiche dei prodotti**;
- L'**analisi funzionale**, inclusiva di funzioni svolte, beni utilizzati, rischi assunti e responsabilità;
- I **termini contrattuali**;
- Il **contesto economico** in cui le operazioni si compiono;
- Le **strategie** di mercato dell'impresa.

Un secondo punto assai interessante trattato dalla sentenza in commento riguarda il riconoscimento del **principio del legittimo affidamento del contribuente**. Infatti, nella propria difesa la società aveva altresì eccepito che **in precedenti verifiche fiscali** subite in relazione ad altre annualità, la **stessa fattispecie** – le vendite di beni infragruppo – **erano state oggetto di indagine senza** che ne fosse derivata alcuna **contestazione**. Di conseguenza, la società aveva ritenuto che si fosse formato un **legittimo affidamento sulla correttezza** del proprio operato, eccependo che l'accertamento sarebbe stato emesso in violazione dell'**articolo 10, Legge 212/2000 (Statuto del contribuente)**. I Giudici hanno condiviso l'eccezione della società, riconoscendo che vi sarebbe stata un'attività dell'Amministrazione idonea a determinare **una situazione di apparente legittimità e coerenza dell'operato della società**; in questo senso, aderendo all'orientamento della **Cassazione (sentenza n. 17576 del 2002)**, hanno sottolineato che la fattispecie aveva prodotto un **legittimo affidamento del contribuente** e consolidamento della situazione giuridica soggettiva a lui favorevole.

CASI CONTROVERSI

È davvero non deducibile la svalutazione degli immobili?

di **Giovanni Valcarenghi**

L'emanazione della [risoluzione n.78/E dello scorso 12 novembre](#), ci dà l'occasione di riflettere su un tema lungamente dibattuto in dottrina, risolto in maniera negativa dalla Entrate: ove si sia operata, a livello di rimanenze di bilancio, la **valutazione di un bene a costo specifico** (si pensi al caso degli immobili, ma non solo), l'eventuale **svalutazione** a seguito del decremento di valore è fiscalmente riconosciuta in deduzione? In sostanza, il **criterio di derivazione dell'imponibile dal risultato di bilancio**, supera la disposizione dell'articolo 92 del TUIR?

Il parere delle Entrate ad oggi è chiaro (in senso di non ammettere la deduzione della svalutazione) ed è stato manifestato in risposta all'interpello di una società che, dopo avere acquistato un bene ad una asta giudiziale, si è vista costretta a svalutarne il costo di iscrizione, a seguito di celtate difformità edilizie, che ne hanno determinato un significativo deprezzamento. In ossequio ai canoni civilisti la svalutazione si rende obbligatoria, ma **per il sol fatto di avere valutato la rimanenza a costo specifico, tale deprezzamento non è fiscalmente deducibile.**

Per l'Agenzia, la disposizione dell'articolo 92 del TUIR svolge la funzione di tutela dell'imponibile e, per conseguenza, **risultano ammesse in deduzione solo le svalutazioni** esplicitamente citate dalla stessa, vale a dire quelle **relative ai beni valutati con i criteri di natura forfetaria**. Legittimare una interpretazione difforme, si afferma, rappresenterebbe una **violazione della ratio** della norma e condurrebbe a risultati difformi rispetto alle conclusioni raggiunte per i soggetti *IAS adopter*.

Va subito detto che la discussione attiene non una modalità specifica di determinazione dell'imponibile, ma esclusivamente il **momento di rilevanza di un minor valore del bene** rispetto a quello di acquisto; in definitiva, poiché stiamo parlando di valorizzazione delle rimanenze, per loro natura destinate alla successiva cessione (normalmente nel breve periodo), ciò che non fosse fiscalmente riconosciuto in un periodo di imposta troverebbe, giocoforza, rilevanza nel momento successivo della vendita, sotto forma di minor ricavo.

Detto ciò, a noi pare che, da un lato, il criterio di (s)valutazione civilistico si sovrapponga in modo perfetto al ragionamento di natura fiscale; la specifica previsione inserita letteralmente per i casi di valutazione con criteri *standard*, in realtà, si rende necessaria per il particolare modo di **stratificazione "annuale" del valore**, che potrebbe essere costituito da differenti componenti singolarmente superiori o inferiori alla quotazione corrente. Tale esigenza,

ovviamente, non si rende attuale nel caso di valutazione a costo specifico.

Per altro verso, aderire alla tesi prospettata dalle Entrate significa affermare la **irrilevanza del concetto di valore normale** per i beni valutati a costo specifico; ma tale concetto appare smentito da altre norme del TUIR che, ad esempio in relazione ai redditi in natura o al transfer pricing, sanciscono la rilevanza assoluta di tale concetto.

Infine, cercare un parallelo di trattamento con i soggetti IAS ADOPTER può apparire non come una **giustificazione**, bensì come un controsenso, poiché appare chiaro che si tratta di due ambiti completamente indipendenti tra loro.

In conclusione, a noi pare che **la risoluzione 78/E non sia da condividere** in modo automatico come punto di approdo, tant'è che sono numerosi, in dottrina, gli spunti di natura esattamente contraria. Casomai, ci viene spontaneo rilevare che il documento, forse, appare come avente un **contenuto "obbligato"**; infatti, poiché i tipici beni valutati a costo specifico sono gli immobili, notoriamente interessati da un decremento di valore generalizzato sul mercato, avvalorare la deducibilità della svalutazione avrebbe determinato un decremento di gettito erariale non indifferente, specialmente nell'attuale situazione di mercato. Le esigenze di cassa, talvolta, sono più impellenti rispetto a quelle di corretta interpretazione della norma.

Quantomeno, possiamo ora dire di conoscere il pensiero delle Entrate, con la conseguenza che adottando comportamenti difformi (che a noi paiono assolutamente sostenibili) sarà certa una contestazione da contrastare in sede contenziosa.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Riserve di rivalutazione e scissione: anno nuovo ripartizione nuova

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

La disciplina delle **riserve in sospensione d'imposta** in ipotesi di scissione è stabilita dall'art. 173 co. 9 del Tuir.

La lettera della norma prevede che *“le riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio della società scissa debbono essere **ricostituite dalle beneficiarie** secondo le **quote proporzionali** indicate nel comma 4 [vale a dire in proporzione alla quota di patrimonio netto contabile ricevuta]. In caso di scissione parziale, le riserve della società scissa si riducono in corrispondenza. Se la sospensione d'imposta dipende da **eventi** che riguardano **specifici elementi patrimoniali** della società scissa, le riserve debbono essere ricostituite dalle beneficiarie che **acquisiscono** tali elementi [...]”*.

In sostanza viene identificata, quale regola generale, l'obbligo di **ricostituzione** delle citate riserve da parte della beneficiaria in **misura proporzionale** alla quota di patrimonio netto contabile attribuita alla stessa in sede di scissione. Tuttavia, nell'ipotesi in cui la sospensione dipenda da eventi che riguardano **specifici elementi** patrimoniali della scissa, le relative riserve devono essere ricostituite dalla beneficiaria che, in sede di scissione, acquisisce gli elementi in questione.

Un tema di particolare interesse è il trattamento delle **riserve** in sospensione d'imposta che derivano da **provvedimenti di rivalutazione** di elementi dell'attivo che, successivamente, sono oggetto di scissione.

Posto che le riserve di rivalutazione vengono alimentate dall'iscrizione di maggiori valori contabili iscritti su singoli elementi dell'attivo, verrebbe a prima vista da ritenere che alle stesse debba applicarsi la **regola di “imputazione specifica”**, e che quindi debbano seguire gli elementi dell'attivo su cui è stata operata la rivalutazione. In realtà non è così.

Sul tema è intervenuta **L'Amministrazione Finanziaria** sostenendo la tesi opposta.

In particolare, nella **C.M. n.98/E/2000** punto 1.5.9 l'Agenzia ha affermato che *“... l'attribuzione alle beneficiarie dei fondi di rivalutazione monetaria deve avvenire secondo la **regola generale**, in proporzione alle **quote di patrimonio netto contabile**”* e ciò in quanto *“la sospensione d'imposta*

sulle riserve di rivalutazione monetaria, costituite a fronte dell'emersione di maggiori valori di determinati elementi dell'attivo, non è legata alle successive vicende di questi ultimi. Essi possono essere ceduti, assegnati ai soci, estromessi o ammortizzati ai maggiori valori senza provocare la correlata imponibilità delle riserve stesse”.

Secondo l'Amministrazione finanziaria le riserve di rivalutazione devono essere ripartite fra le entità partecipanti alla scissione secondo il criterio proporzionale; **non** è, infatti, ravvisabile **alcun collegamento** tra la sorte dei **cespiti trasferiti** (o rimasti in capo alla scissa) e la conservazione dello status di sospensione della relativa **riserva** di rivalutazione.

Definita l'interpretazione ministeriale sul tema in oggetto ci si può domandare se tale regola operi anche in relazione alla riserva di rivalutazione iscritta ai sensi dell'art. 15 del **D.L. n. 185/2008**.

Come noto, ai sensi dell'art. 15 del D.L. n. 185/2008, nell'ipotesi in cui un soggetto abbia deciso di rivalutare i propri immobili anche con effetti fiscali, la relativa posta patrimoniale a fronte dei **maggiori valori** iscritti è assoggettata, oltre che a precisi vincoli di natura civilistica, anche ad un regime di **sospensione impositiva** tale per cui la stessa, in caso di devoluzione ai soci, è assoggettata a tassazione ai fini IRES (o se del caso IRPEF) in capo all'impresa che la distribuisca.

Le rivalutazioni operate nei bilanci 2008 hanno **efficacia fiscale** soltanto a decorrere dal **2013** e comunque a condizione che i beni rivalutati **non** vengano **ceduti** prima del **2014**, altrimenti l'efficacia della rivalutazione viene meno ab origine e, contestualmente, viene meno il diritto di mantenere il regime di sospensione di imposta correlato alla riserva di rivalutazione.

Fino al **2014** il vincolo di sospensione di imposta correlato alle riserve di rivalutazione ex art. 15 del D.L. 185/2008 è dunque correlato non soltanto a vicende proprie della riserva (che non deve essere distribuita), ma anche a vicende proprie degli **specifici elementi dell'attivo** rivalutati (che non devono essere ceduti o assegnati o destinati a finalità estranee all'impresa).

Per le **riserve di rivalutazione** caratterizzate da tali differimenti di efficacia degli effetti fiscali si ritiene corretto supporre che, in caso di successiva scissione della società che ha effettuato la rivalutazione:

- se la **scissione** si perfeziona all'interno del **periodo di “moratoria”** (ossia, nel caso delle rivalutazioni ex D.L. 185/2008, tra il 2009 e il 2013), la riserva di rivalutazione deve essere ripartita tra le beneficiarie (e anche la scissa, in caso di scissione parziale) secondo il criterio di **imputazione specifica**;
- se la scissione si perfeziona dopo la **conclusione** del periodo di **“moratoria”** (ossia, nel caso delle rivalutazioni ex D.L. 185/2008, a partire dal 2014), la riserva di rivalutazione deve essere ripartita tra le beneficiarie (e anche la scissa, in caso di scissione parziale) secondo il criterio di **imputazione proporzionale**.

Anche Assonime (circolare n.30/2009) sembrerebbe condividere questa impostazione.

LAVORO E PREVIDENZA

Diritto di accesso alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in sede ispettiva

di **Ernesto Russo, Guido Martinelli**

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha, con propria [circolare n. 43 dell'8/11/2013](#), fornito istruzioni operative ai propri Uffici riportando il disposto di una recente sentenza del Giudice Amministrativo in materia di richiesta di accesso alle dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso delle verifiche ispettive.

Il **Consiglio di Stato, sez. VI**, con [sentenza n.4035 del 31/07/2013](#) (di conferma della sentenza del Tar Lazio, Sez. II, n.168/2013) ha incidentalmente affrontato la questione della legittimità del diniego inerente un'istanza di accesso agli atti avanzata, nella fattispecie, da un coobbligato in solido del datore di lavoro (il ricorso è stato rigettato per una questione pregiudiziale).

Nella sentenza il Collegio dà conto degli orientamenti giurisprudenziali non univoci sul punto alla ricerca del **non facile bilanciamento tra le esigenze di tutela della riservatezza dei lavoratori ed il diritto di difesa costituzionalmente garantito** (art. 24 Cost.).

Una pronuncia in particolare (cfr. Cons. St., sez. VI, n. 3798/08) aveva in passato ritenuto ammissibile l'accesso al contenuto delle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori pur se *"con modalità che escludano l'identificazione degli autori delle medesime"*. Secondo questo orientamento, dunque, l'Amministrazione avrebbe dovuto consentire l'accesso alle dichiarazioni dei lavoratori pur **omettendo i nomi degli autori delle stesse** così da temperare gli opposti interessi in gioco.

V'è da rilevare, però, che gli eventuali accorgimenti (cancellature, *omissis*) adottabili dall'Amministrazione potrebbero risultare del tutto insufficienti a garantire l'anonimato e la riservatezza laddove, soprattutto in **contesti lavorativi di dimensioni ridotte**, il semplice contenuto delle dichiarazioni possa agevolmente far risalire al soggetto che le ha rese (v. mansioni ricoperte, indicazione degli orari di lavoro o colleghi dello stesso reparto).

Un altro filone giurisprudenziale (*ex multis* Cons. St., sez. VI, n. 1842/2008) ha invece ritenuto legittimo il diniego secondo quanto previsto dal **D.M. n. 775/1994** (Regolamento concernente le categorie di documenti, formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto di accesso). Tali pronunce, al fine di coniugare l'esigenza

di trasparenza ed imparzialità della PA di cui all'art. 22, L. 241/1990 rispetto ad altri interessi contrapposti quali il diritto alla riservatezza, hanno fatto leva sui **casi di esclusione dal diritto di accesso di cui all'art. 24 L. 241** cit.; tra questi sono infatti espressamente citati i documenti che riguardano la vita privata o la riservatezza delle persone, con particolare riferimento, tra gli altri, all'interesse "professionale".

Nella sentenza in oggetto, il Consiglio di Stato ha aderito all'orientamento più restrittivo sottolineando la prevalenza dell'interesse pubblico all'acquisizione di ogni possibile informazione, a tutela della sicurezza e regolarità dei rapporti di lavoro rispetto al diritto di difesa delle società sottoposte ad ispezione. Quel che maggiormente rileva è, a nostro avviso, che **l'interesse pubblico rischierebbe di essere compromesso dalla probabile reticenza dei lavoratori nel caso in cui agli stessi non si accordasse il pieno diritto alla riservatezza**. Il diritto di difesa, invece, risulterebbe comunque garantito dall'obbligo di motivazione (invero non sempre assolto in maniera puntuale) per eventuali contestazioni.

La sensazione è che, comunque, non si sia messa la parola fine alla *vexata quaestio* perché il Consiglio di Stato – pur ritenendo legittima la sottrazione all'accesso delle dichiarazioni dei lavoratori rese in sede ispettiva – ha comunque tenuto a ribadire che **non vi può essere sul punto alcuna aprioristica generalizzazione** in quanto andranno valutate di volta in volta le specifiche vicende contenziose. Talvolta, infatti, si potranno ritenere prevalenti le esigenze difensive che, però, non dovranno essere solo genericamente enunciate ma corrispondere ad un'effettiva necessità di tutela di interessi che si assumo lesi ed ammettendosi solo nei limiti in cui sia strettamente indispensabile la conoscenza di documenti contenenti dati sensibili ed informazioni riservate.

La questione, così posta, trova anche la nostra condivisione.

Vi è, però, un ulteriore disposto della sentenza e della circolare ministeriale su cui si vuole fare un'ultima riflessione: nella fattispecie i lavoratori vengono definiti quali "**controinteressati**" con il conseguente riconoscimento, anche dal punto di vista del procedimento amministrativo, di tutti i diritti inerenti a tale qualificazione. Ove si volesse ammettere la correttezza di tale qualificazione, in sede giudiziale, però, non si potrebbe parimenti valutare la dichiarazione testimoniale resa da detti lavoratori quale "fonte di prova" ma andrebbe più correttamente derubricata ad "interrogatorio libero". Ciò, anche al fine di tentare di ristabilire la parità delle parti nel processo di opposizione ad ordinanza ingiunzione o avviso di addebito in cui il ricorrente (datore di lavoro) è convenuto in senso sostanziale nonostante anche in merito all'onere della prova non si sia ancora formato un orientamento giurisprudenziale consolidato.

FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**

Molti segnali, alcuni rumori, mercati molto attenti.

Wall Street è stata indubbiamente influenzata da tutte le varie esternazioni e commenti da parte della Federal Reserve e dalle informazioni che sono filtrate dalle ultime trimestrali che hanno di fatto chiuso la Reporting Season. Per citare un detto comune tradotto dal gergo degli operatori radio, sembra difficile riuscire a decifrare "il segnale dal rumore". Gli investitori continuano ad interrogarsi in merito alla data di inizio del Tapering e la FED questa settimana è stata particolarmente sibillina. Il Dow è positivo di circa un punto, l'indice S&P è sostanzialmente invariato e le dinamiche dei titoli legati ad Internet ed ai Social Network influenzano in modo leggermente negativo il Nasdaq, -0.4%.

Ancora una settimana positiva in **Asia**, anche se sostanzialmente contraddistinta da una sorta di doppia velocità: la Cina è influenzata positivamente dalle comunicazioni in merito alle riforme e da una serie di dati non sempre univoci. Il Giappone è favorito dall'indebolimento dello Yen che fa da propulsore a tutti esportatori nipponici, mentre gli altri mercati del Pacifico rimangono sostanzialmente in attesa di dati più convincenti in merito alla ripresa in Europa ed in USA: Sono anche essi esportatori netti verso l'Occidente ma manca loro l'effetto Forex, che insieme alle Abenomics ha fatto esplodere la performance di Tokyo. Il Nikkei fa segnare una progressione negli ultimi cinque giorni dell'1.5%, HK del 3%, la Corea è invariata, l'India perde lo 0.5% e l'Australia, appesantita dalle banche, lascia sul terreno l'1.5%.

In Europa i movimenti degli indici azionari degli ultimi 5 hanno senz'altro subito le dinamiche derivanti dagli interventi dei vari responsabili delle Banche Centrali. La Francia ha sicuramente sofferto il declassamento di Moody's, la **Germania** è stata rinvigorita da una serie di dati positivi, all'interno dei quali spicca il miglioramento della componente aspettative dell'indice Zew e anche l'IFO Index, va nella stessa direzione, 109.3 contro 107.5 atteso. Il GDP è stato poi pubblicato nella mattinata di Venerdì ed è conforme alle attese, 0.3 QoQ ma si è dimostrato debole nei consumi interni, meglio delle attese invece gli investimenti in conto capitale, con qualche revisione però sul dato precedente.

Migliore del solito la performance degli indici italiani alla luce di una situazione politica che sembra ora, dopo la scissione all'interno del PDL, essere contraddistinta da una maggiore stabilità.

Il **Dollaro** è indubbiamente il termometro più sensibile a tutte le comunicazioni che provengono dalle Banche Centrali. Durante l'ultima settimana non ha fatto altro che muoversi all'interno di un canale, avendo subito l'approccio accomodante in termini di politica monetaria espresso dal prossimo Presidente della FED Janet Yellen, indebolendosi contro Euro fino a 1.358. Il biglietto verde era partito da 1.342, livello al quale è prontamente ritornato immediatamente dopo la pubblicazione delle minute della FED e l'intervento di Bernanke. Il movimento è stato poi completato con un ritorno a 1.35 nella giornata di Venerdì.

In Europa, il comparto **Fixed Income** è stato nuovamente influenzato dalla BCE e dai commenti dei membri del suo Board. Si comprime lo spread tra Btp a 10 anni e Bund, con un ritorno a livello 230. Successo per l'asta in Spagna, dove il Tesoro ha piazzato senza problemi 3.5 Bn Euro di Bonos con scadenza a 3 anni, con una richiesta pari a 3 volte il totale emesso. In Italia il Tesoro concambia il quinquennale 2018, ritirando BTP e CCT Eu. Non verranno quindi emessi BTP a cinque anni nella regolare asta di fine Novembre.

Nuove esternazioni della FED. Pechino corregge il tiro

Questa settimana le dichiarazioni provenienti dalla Federal Reserve e le pubblicazioni delle minute dell'ultimo FOMC non hanno fatto altro che continuare a fornire elementi discordanti agli operatori. Se la settimana appena trascorsa aveva visto i principali spunti di riflessione derivare dagli interventi di Janet Yellen, che con accenti marcatamente "dovish", aveva in pratica rassicurato gli investitori in merito alla possibilità che il tapering potesse essere spostato più avanti nel futuro, negli ultimi cinque giorni è stato il Presidente uscente Bernanke a correggere in parte quanto affermato dal suo successore; nell'intervento di ieri Bernanke si è soffermato sui rischi potenziali connessi al Quantitative Easing, sui suoi costi e sulla sua efficacia residua, anche se poi ha voluto stemperare l'approccio conservativo con una serie di rilievi connessi ai livelli di occupazione desiderati e sulla solidità della crescita economica degli Stati Uniti. Non mancano anche posizioni contrastanti all'interno della FED stessa: Plosser, da sempre contrario al QE, suggerisce di istituire un limite in merito. Dudley invece reitera quanto espresso dalla Yellen, tenendo sempre però in primo piano il parametro occupazionale.

A Pechino invece i Policy Maker correggono il tiro: il comunicato fumoso ed autocelebrativo, carico di retorica di partito, diffuso dopo la chiusura del Plenum la settimana scorsa, lascia il passo ad un più corposo report specialistico che delinea in modo più dettagliato il nuovo corso delle riforme che consentiranno una crescita sostenibile all'economia cinese. In generale si tratta di 60 punti che illustrano una serie di passi che andranno compiuti e che vanno dalla parziale abolizione dell'obbligo del singolo figlio, ad una semplificazione burocratica, ma soprattutto all'apertura ai privati dei capitali delle aziende statali, ad eccezione del comparto difesa. Molto interessante, oltre alla possibilità di prezzare determinate commodities a mercato, l'apertura agli investitori stranieri del comparto servizi, per favorire una crescita organica dell'ossatura necessaria alla nascita di un forte settore privato. E' evidente, secondo

gli analisti, come un quadro come quello delineato abbia preso nettamente le distanze dalla prima comunicazione permettendo una notevole progressione della maggioranza dei titoli dell'Estremo Oriente.

In Europa molti segnali dalla BCE e dalla Commissione Europea

Il tema dominante in Europa, dopo il Downgrade di Moody's del debito francese, è stato rappresentato soprattutto dalla serie di giudizi espressi dalla commissione europea sui budget presentati dai vari Stati. Secondo molti analisti ci sono state "bacchettate" per tutti. Dalla Germania che, per quanto in linea non ha implementato le misure necessarie ad una solida crescita della domanda domestica, all'Italia, ovviamente criticata per la mancanza di attenzione alle riforme di carattere strutturale contenute nella Legge di Stabilità. Secondo quanto riportato dalla Commissione "I Budget non puntano in maniera sufficiente verso il consolidamento fiscale e i governi vengono richiamati ad attuare le necessarie misure per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita".

Continuano invece le dichiarazioni e gli interventi di autorevoli membri di ECB in merito al trend disinflattivo in Europa e alle possibili manovre correttive alternative alla leva del tasso di interesse. Alcune indiscrezioni non confermate cominciano a palesare la possibilità di tassi negativi sui depositi al -0.1%, voce che però non ottiene alcun riscontro ufficiale. Anzi, Joerg Asmussen, membro del Board della BCE, ha dichiarato che i Policy Maker devono essere molto cauti in merito all'implementazione di una politica di tassi negativi per contrastare la deflazione. La Reporting Season si è sostanzialmente conclusa, sia in America, sia in Europa ed è molto interessante un Report pubblicato da Deutsche Bank: in America, delle aziende che hanno riportato, il 75% ha battuto le stime in termini di utili per azione e del 53% le stime sul Fatturato. In Oriente il 53% ed il 50%.

La situazione è sicuramente più debole in Europa: il 55% delle aziende batte le stime sugli EPS mentre solo il 37% del panel delle compagnie che hanno riportato batte le previsioni sulle vendite e ciò delinea correttamente lo stato della ripresa in essere nelle varie aree continentali. In più emerge molto chiaramente da quanto riassunto da DB che il miglioramento dei risultati è soprattutto merito di politiche di ricerca di efficienza: i numeri migliori derivano, soprattutto in Europa da una draconiana compressione dei costi piuttosto che da una reale crescita della "top line".

Quadro Macro Usa dedicato soprattutto all'immobiliare

Saranno resi disponibili la prossima settimana in America numerosi dati relativi al comparto immobiliare, da sempre uno dei "sorvegliati speciali" oltre ai dati sull'occupazione dalla Federal Reserve. Verranno infatti pubblicate le Pending Home Sales, Housing Starts & Building Permits, l'House Price Index ed il Case Shiller Index. Altra serie di dati da tenere in considerazione sarà quella riferibile agli Ordini di Beni Durevoli. Chiuderà la settimana la

rilevazione dell'Indice dell'Università del Michigan. In termini corporate riporterà solo HP.

Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario nè configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore dell'articolo.